

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE
N. 010/19
D.D. 15.07.2019

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 14.
D.P.Reg. 86/2008, art. 12.
L.R. 3/1999 e s.m.i., art. 3.
L.R. 3/2015 e s.m.i., art. 65.

Consorzio di sviluppo economico locale di
Tolmezzo – Carnia Industrial Park.
Piano Territoriale Infraregionale.
Del. A.C. di adozione n. 2 del
28.09.2017, integrata con del. A.C. n. 1
del 05.03.2019.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il Piano urbanistico regionale generale (PURG) classifica taluni territori regionali quali “Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale”, denominandoli zone omogenee D1, i quali trovano definizione e normativa agli artt. 12 e 37 delle NTA del PURG stesso.

L’art. 3 della L.R. 3/1999 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) e s.m.i attribuisce funzioni di pianificazione territoriale ai Consorzi per lo sviluppo industriale a riguardo degli “agglomerati industriali di interesse regionale”, come individuati dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale regionale e definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Tale competenza pianificatoria si svolge attraverso l’adozione del Piano territoriale infraregionale (PTI) di cui all’art. 14 della L.R. 5/2007, il quale stabilisce che il PTI si conforma alle prescrizioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si armonizza con gli strumenti urbanistici comunali, secondo le procedure indicate nel Regolamento di attuazione della medesima L.R. 5/2007, cioè secondo quanto al D.P.Reg. n. 086/Pres. del

20.03.2008 (Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 5/2007).

L'art. 12 del D.P.Reg. n. 086/2008 stabilisce le procedure di armonizzazione dei PTI con gli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale e con le prescrizioni del PTR (il co. 6 prevede che fino all'entrata in vigore del PTR la conformità dei PTI vada accertata con riferimento allo strumento di pianificazione vigente e quindi, a legislazione vigente, con il PURG), mentre i contenuti minimi dei PTI sono quelli previsti nell'art. 13 del medesimo Decreto.

Ai sensi del co. 2, art. 12 del Decreto sopra richiamato la compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dei Piani territoriali di competenza regionale e degli strumenti urbanistici comunali vigenti deve essere accertata, di concerto, dal Consorzio di sviluppo economico locale competente (nello specifico il Consorzio di Tolmezzo che attiene i Comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina) e dalla Regione, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

La L.R. n. 3 del 20 febbraio 2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali" ha disciplinato il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione in Consorzi di sviluppo economico locale, in particolare per quanto agli articoli 61 e 62, mentre l'art. 63, co. 1, dispone che tale trasformazione venga avviata entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 3/2015 stessa per concludersi non oltre i successivi diciotto mesi.

A tal proposito si rileva che ai sensi degli articoli 63, co. 3, e 67, co. 3, della L.R. 3/2015, con deliberazione n. 1056 di data 07.06.2018, la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sullo Statuto del "Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo – CO.SI.L.T." come modificato con la deliberazione dall'Assemblea consortile nella seduta straordinaria tenutasi in data 03.04.2018.

Va, peraltro, evidenziato che le disposizioni inerenti ai PTI disciplinate nell'art. 65 della L.R. 3/2015 richiamano, nei contenuti, le norme regionali precedentemente citate.

ASSETTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO

Come già precisato, attualmente, il livello regionale di pianificazione territoriale è rappresentato dal Piano urbanistico regionale generale (PURG, approvato con D.P.G.R. 15.09.1978, n. 0836/Pres.), dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica (P.R.I.T.M.M.L., approvato con D.P.Reg. 16.12.2011 n. 0300 e che costituisce variante al PURG), nonché dal Piano paesaggistico regionale (P.P.R., approvato con D.P.Reg. 24.04.2018, n. 0111).

L'ambito produttivo di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T - denominato commercialmente anche Carnia Industrial Park) corrisponde a quello del precedente Ente competente ante L.R. 3/2015 (il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo – CO.S.IN.T.) e trova disciplina nel PTI approvato con il D.P.Reg. n. 0135/Pres. del 27.04.2006, come successivamente modificato tramite tre varianti con le quali sono state introdotte alcune modifiche puntuali ai contenuti dello stesso.

Dei Comuni interessati dall'ambito territoriale di competenza del CO.SI.L.T. vengono prese in esame le seguenti Varianti urbanistiche ai rispettivi Piani regolatori generali comunali:

- Variante n. 46 al PRGC del Comune di Amaro, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 28.09.2017 ed entrata in vigore il 26.10.2017;
- Variante n. 113 al PRGC del Comune di Tolmezzo, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 10.10.2018 e modificata con deliberazione n. 57 dd. 11.12.2018, la cui esecutività è stata confermata con delibera della Giunta Regionale n. 58 del 18.01.2019;
- Variante n. 27 al PRGC del Comune di Villa Santina, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 05.08.2015 ed entrata in vigore il 10.09.2015.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 28.09.2017 il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo ha adottato il nuovo Piano territoriale infra-regionale per le zone industriali dei Comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina (nuovo PTI del CO.SI.L.T.) i cui elaborati sono stati successivamente aggiornati secondo quanto disposto nella deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 del 05.03.2019 al fine

dell'armonizzazione degli elaborati adottati con le intervenute Varianti nn. 46 e 113 ai PRGC rispettivamente dei Comuni di Amaro e di Tolmezzo.

La suddetta deliberazione n. 1/2019 ed i relativi elaborati grafici sono pervenuti al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in data 12.03.2019 con nota del Consorzio prot. n. 465 del 11.03.2019, successivamente integrati in data 03.04.2019 con nota del Consorzio prot. n. 593 del 02.04.2019, tra l'altro, con la citata deliberazione n. 2/2017 e copia dell'elenco degli elaborati.

Gli elaborati che costituiscono tale nuovo PTI sono i seguenti:

STATO DI FATTO

Elab. A.01	Inquadramento territoriale;
Elab. A.02 1-3	Planimetrie e profili;
Elab. A.03 1-3	Uso del suolo e degli edifici;
Elab. A.04	Censimento aziende insediate;
Elab. A.05 1-3	Infrastrutture a rete, impianti e viabilità - Reti idrauliche (acquedotto, fognatura) – Reti energetiche (energia elettrica, gas metano) - Reti comunicazione (telefonia, banda larga);
Elab. A.06 1-3	Vincoli territoriali e ambientali;
Elab. A.07 1-3	Assetto proprietario;

PROGETTO DI PIANO

Elab. P.01	Carta delle strategie di piano;
Elab. P.02 1-3	Zonizzazione - destinazione d'uso del suolo e degli edifici;
Elab. P.02 1-3 cat	Zonizzazione (base catastale) - destinazione d'uso del suolo e degli edifici;
Elab. P.03 1-3	Infrastrutture a rete, impianti e viabilità - Reti idrauliche (acquedotto, fognatura) – Reti energetiche (energia elettrica, gas metano) - Reti comunicazione (telefonia, banda larga);
Elab. P.04 1-3	Planovolumetrico indicativo e interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale;
Elab. P.05	Carta dei servizi attivabili con A.P.E.A.;
Elab. P.06	Norme Tecniche di Attuazione;
Elab. P.07.1	Relazione tecnico-illustrativa - Programma degli interventi;
Elab. P.07.2	Individuazione immobili da espropriare;
Elab. RPP	Relazione paesaggistica;
Elab. RAP	Rapporto Ambientale Preliminare;
Elab. RIA	Relazione Incidenza Ambientale.

Tra gli allegati pervenuti si rileva la dichiarazione redatta dal Tecnico estensore del PTI in argomento in merito alla compatibilità geologica, il quale ha asseverato:

- che per il presente nuovo PTI non è necessario il parere di cui all'art. 10 della L.R. 27/1988, in quanto le ulteriori aree edificabili, al di fuori di quelle già individuate dallo strumento vigente, sono provviste di parere geologico reso in sede di approvazione dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) dei Comuni interessati per territorio:
 - Comune di Amaro, parere n. 112/97 del 24.11.1997 reso in sede di Variante generale (Variante n. 20);
 - Comune di Tolmezzo, parere n. 54/97 del 30.05.1997 reso in sede di Variante generale (Variante n. 46);
 - Comune di Villa Santina, parere n. 117/97 del 12.12.1997 reso in sede di PRGC;
- che il presente nuovo PTI interessa in parte aree del territorio vincolate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione il cui provvedimento di adozione è stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul BUR n. 52 del 27.01.2012, al quale si sono adeguati i PRGC dei Comuni di Amaro (parere n. 19/2015 del 09.07.2015 di adeguamento al PAI reso in sede di Variante n. 45) e di Tolmezzo (parere n. 31/2016 del 28.11.2016 di

adeguamento al PAI reso in sede di Variante n. 108);

per quanto concerne, invece, le aree del presente nuovo PTI comprese nel territorio comunale di Villa Santina (il cui PRGC è in corso di adeguamento al suddetto P.A.I.) non è necessario il parere geologico di cui all'art. 10 della L.R. 27/1988 in quanto già reso in sede di precedente PTI con atto della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio geologico n. 78/2004 del 07.06.2004 il quale, accertata l'attualità del propedeutico studio geologico, mantiene validità sia nei confronti della complessiva area di PTI, il cui perimetro è rimasto invariato, sia nei confronti della parte di tale area ricadente nella attuale zona di pericolosità idraulica P1 del suddetto P.A.I.;

- che le aree interessate dal nuovo PTI non rientrano nelle zone di vincolo idrogeologico imposto dal Regio Decreto 3267/1923.

Si precisa, peraltro, che al PTI in argomento non si applicano le disposizioni riguardo la "Invarianza idraulica" previste nel D.P.Reg. n. 083/Pres. di data 27.03.2018 (pubblicato sul BUR n. 15 di data 11.04.2018), in quanto adottato prima dell'entrata in vigore del citato D.P.Reg. 83/2018.

A riguardo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, con deliberazione n. 38 del 23.04.2019, ha, tra l'altro, preso atto che nel Rapporto Ambientale (verifica assoggettabilità a VAS) del nuovo PTI del Consorzio risulta che lo stesso non determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS, condividendo e facendo proprie tali considerazioni e conclusioni, così come ha condiviso e fatto propri i pareri già espressi sulle Varianti ai PRGC dei tre Comuni interessati per territorio (Amaro, Tolmezzo, Villa Santina), ritenendo non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale, concludendo di ritenere di escludere il PTI in esame dalla procedura di VAS in applicazione dell'art. 4, co. 3, della L.R. 16/2008.

Per quanto riguarda la Valutazione d'Incidenza Ambientale, si riscontra tra i documenti adottati la Relazione Incidenza Ambientale (Elab. RIA), la quale è stata redatta in applicazione del DPR 357/1997, art. 5, co. 6, al fine di valutare se il PTI stesso debba essere sottoposto a procedura di VIA. La Relazione conclude che, in esito alle analisi compiute, sia da ritenersi che non vi è incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale e che pertanto non si debba procedere a sottoporre il PTI a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5, co. 6, come previsto dalla DGR della Regione FVG n. 1323/2014.

Riguardo l'aspetto paesaggistico (Parte III del D.Lgs. 42/2004) il PTI contiene l'Elaborato RPP - Relazione paesaggistica nel quale viene accertata la presenza dei seguenti beni tutelati:

- nella qualità di fiumi, torrenti, corsi d'acqua ai sensi della lett. c), art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42: il Fiume Tagliamento (a Tolmezzo ed Amaro), il Rio Maggiore (ad Amaro), la Roggia dei Molini di Villa Santina (a Villa Santina) nonché la Roggia di Tolmezzo (a Tolmezzo);
- nella qualità di territori coperti da foreste e da boschi ai sensi della lett. g), art. 142 del citato Codice: taluni territori non edificati e coperti da ambiti boschivi (specie a Tolmezzo e ad Amaro).

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. n. 24104 del 16.04.2019, ha comunicato al CO.SI.L.T. l'avvio del procedimento ai sensi di legge.

CONTENUTI PROGRAMMATICI ED ESPROPRI PREVISTI

Riporta il documento denominato "Elab. P.07.1 Relazione tecnico-illustrativa - Programma degli interventi" che il PTI assume quali Obiettivi quelli di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CO.SI.L.T. n. 60 di data 07.09.2017 la quale differenzia tra obiettivi generali e per singole aree comunali.

Gli obiettivi di carattere generali sono costituiti da indicazioni a riguardo:

1. Immobili ed aree dismesse;
2. Rete viaria, logistica e trasporti;
3. Dotazione di aree urbanizzate;
4. Promuovere la trasformazione in APEA;
5. Consolidare il percorso di trasformazione del Consorzio in Parco Industriale.

Gli obiettivi per le singole aree comunali sono i seguenti:

Comune di Amaro

- Riqualificazione funzionale dell'area del casello autostradale;
- Riqualificazione dell'attuale sede di Innova FVG per la realizzazione di un centro polifunzionale di innovazione e servizi;
- Realizzazione di un autoparco per mezzi pesanti;
- Ampliamento della dotazione di lotti urbanizzati di grandi dimensioni per futuri insediamenti;
- Riuso del sedime della ex ferrovia "Carnia – Tolmezzo" per mobilità turistica e dei lavoratori.

Comune di Tolmezzo

- Pieno utilizzo delle aree non edificate e recupero delle aree e degli edifici dismessi;
- Previsione di una limitata espansione delle aree industriali, inglobando aree commerciali dismesse sia verso l'abitato di Tolmezzo, sia verso Sud tra la SS 52 e il Fiume Tagliamento;
- Riorganizzazione e miglioramento della viabilità interna;
- Riuso del sedime della ex ferrovia "Carnia – Tolmezzo" per mobilità turistica e dei lavoratori.

Comune di Villa Santina

- Razionalizzazione e completamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;
- Salvaguardare le aree di seconda espansione ad Ovest della viabilità perimetrale alle aree D1.

Tali Obiettivi (assunti nella normativa del PTI) hanno comportato l'articolazione del Piano su due distinti livelli di efficacia programmatica e normativa:

- Strutturale-strategico che definisce un inquadramento d'indirizzo riguardante interventi funzionali all'attuazione del PTI, anche se esterni all'ambito di competenza del Consorzio
- Operativo-attuativo che assume cogenza e che specifica, nel rispetto delle indicazioni definite a livello strutturale, criteri e prescrizioni per la progettazione di dettaglio degli interventi relativi alle singole aree, livello costituito anche dalla Zonizzazione e dalla Normativa Tecnica Attuativa.

Nel documento "Elab. P.07.2 - Individuazione immobili da espropriare" sono indicati gli immobili per i quali è previsto l'esproprio, in funzione dell'attuazione del Piano, suddivisi per Comune di appartenenza.

In particolare sono previsti espropri in Comune di Amaro per una superficie complessiva di circa 2,6 ettari, in Comune di Tolmezzo per una superficie complessiva di 17,5 ettari (la maggior parte della quale è già classificata dal vigente PRGC quale ZTO D1 con destinazione vincolata a verde, destinazione che viene confermata anche dal presente PTI) ed in Comune di Villa Santina per una superficie complessiva di 1 ettaro.

ESAME ISTRUTTORIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' URBANISTICA

Il presente esame del PTI in oggetto è volto ad accertare la compatibilità del PTI stesso con gli strumenti di pianificazione di livello regionale e con i Piani regolatori generali comunali (PRGC) vigenti e adottati, in base all'art. 12, co. 2, del D.P.Reg. 086/2008.

PTI/PURG

Per quanto riguarda il perimetro dell'ambito d'intervento del PTI, definito dalla sua zonizzazione, non si rilevano elementi di contrasto con le previsioni del PURG, ovvero con le previsioni azzonative comunali, di cui alle Varianti ai PRGC precedentemente elencati, rientrando talune minime differenze riscontrate nella normale tolleranza cartografica.

Per quanto riguarda le NTA del PTI, una prima considerazione di carattere più generale è quella che le norme di alcune zone del PTI (zone D1a e D1b) prevedono quale destinazione d'uso consentita quella ad aree, immobili ed infrastrutture per la logistica, nel mentre le normative del PURG non prevedono espressamente la funzione logistica per le zone produttive.

Secondo interpretazione accettata, tuttavia, tale funzione può ritenersi allocabile all'interno dei PTI in quanto posta tra le più generali attività di servizio alla produzione industriale e manifatturiera insediata ed insediabile negli ambiti di zona D1, cioè considerando l'autotrasporto merci su gomma, l'immagazzinamento, lo smistamento, lo stoccaggio, la movimentazione, etc., di prodotti finiti semilavorati, da assemblare e/o di materie prime quali componenti della filiera produttiva industriale.

PTI/PRITMML

Il sistema viario principale del PTI del CO.SI.L.T. è, in buona parte, presente anche sul Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) dove viene rappresentato nella Tavola 1a "Rete delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello" (svincolo e casello di Amaro dell'autostrada A23, SS 52) e nella Tavola 1b "Rete delle infrastrutture di logistica, merci ed internodale" (rete ferroviaria di terzo livello tra Tolmezzo e Stazione di Carnia).

Nella Rete delle infrastrutture viarie di primo livello del PRITMML la tratta della SS 52 "Carnia-Tolmezzo" è classificata quale "Viabilità di primo livello", mentre la tratta che da Tolmezzo prosegue verso il Cadore è indicata come "Viabilità di primo livello da ristrutturare".

Si da atto che nel PTI la viabilità stradale sopra indicata risulta correttamente rappresentata e che la relativa normativa è compatibile con quella prevista nelle NTA del PRITMML.

Nella Rete delle infrastrutture di logistica, merci ed internodale del PRITMML si osserva che la Città di Tolmezzo è classificata quale "Nodo funzionale" e "Nodo ferroviario merci" con la presenza di un Consorzio industriale e che detta Città costituisce anche sede di "Centro di interscambio modale regionale di 2° livello".

Nella stessa Rete delle infrastrutture di cui sopra, la Città di Tolmezzo è collegata tramite una "Rete ferroviaria di terzo livello" con la Stazione di Carnia dove è presente la "Rete ferroviaria di primo livello".

Riguardo quanto sopra si premette che, in esito alla Variante n. 113, il vigente PRGC di Tolmezzo prevede nell'assetto azzonativo della zona industriale D1 di Tolmezzo Sud la presenza della linea ferroviaria "Amaro-Tolmezzo", mentre nel Piano Struttura oltre la linea ferroviaria "Amaro-Tolmezzo" è previsto uno Scalo Merci.

Indica l'elaborato del PRGC contenente le Strategie del Piano che assumono valore di "Elementi strutturali invariati":

- il mantenimento dell'esistente linea ferroviaria "Amaro-Tolmezzo" e dei relativi raccordi sia con la zona industriale D1, che con la linea ferroviaria di primo livello prevista dal PRITMML;
- la possibilità di realizzare una ciclovia sull'attuale sedime ferroviario senza comprometterne la funzione originaria della infrastruttura stessa e la riattivazione della linea ferroviaria;
- l'indicazione dello Scalo ferroviario (simbolo SM) nell'ambito della zona D1, fermo restando che la sua trasposizione dal Piano Struttura al Piano Operativo potrà avvenire attraverso una variante urbanistica contestualmente all'eventuale riattivazione dell'esistente linea ferroviaria "Amaro-Tolmezzo" per il trasporto delle merci connesse con le attività produttive della zona D1.

Viene peraltro precisato, nelle Strategie stesse, che la localizzazione della ferrovia e dello Scalo merci non costituiscono elemento invariante in quanto la verifica deve essere vista nel contesto del PTI riferito alla zona D1.

Posto un tanto, si osserva che nella Tavola del PTI P.02-2 "Zonizzazione - destinazione d'uso del suolo e degli edifici" (che riguarda la zona produttiva di Tolmezzo) viene indicata la presenza della linea ferroviaria (dismessa) e che nella Tavola del PTI "P.01 Carta delle strategie di piano" si riscontra la presenza di una Stazione ferroviaria e di un Nodo ferroviario merci (dismessi).

Evidenziato quanto sopra, si può dedurre che le indicazioni fornite dal PTI riguardo la ferrovia e le relative strutture risultano esser coerenti con le indicazioni presenti nel PRGC a riguardo di tali elementi – posta anche la modalità di trasposizione dal Piano Struttura al Piano Operativo dello Scalo ferroviario – talché le previsioni complessivamente formulate nel PTI a riguardo di quanto previsto per Tolmezzo nella "Rete delle infrastrutture di logistica, merci ed internodale" del PRITMML, come descritte in precedenza, non paiono esser disattese.

Peraltro la presenza nel PTI al solo livello strutturale della Stazione ferroviaria e del Nodo ferroviario merci, ancorché indicati come dismessi, pare costituire anticipazione di quanto disposto nell'art. 5 della recente L.R. 29.04.2019, n. 6, che indica come la classificazione quale "FERROVIE", "Rete di terzo livello" dell'ex linea ferroviaria "Carnia-Tolmezzo" operata dal citato Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica è da ritenersi superata e non vincolante per la riconversione del sedime interessato.

PTI/PPR

Come ricordato in precedenza, e come dichiarato anche dal Tecnico estensore del Piano, nel nuovo PTI sono

presenti alcuni beni tutelati per quanto disposto dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e costituiti, in particolare, da "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" e da "Territori coperti da foreste e boschi".

Si evidenzia in proposito che tra gli elaborati del Piano è presente il documento denominato "RPP - Relazione paesaggistica" nel quale – dopo un'analisi dei vincoli paesaggistici che attengono le aree interessate – viene compiuta una valutazione finalizzata alla individuazione di possibili azioni necessarie alla mitigazione degli impatti visibili, verificando non esser necessari interventi di mascheramento o di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientali ulteriori rispetto alle modifiche azzonative che già il PTI prevede.

Il PTI in argomento è stato adottato prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR), divenuto efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 1° S.O. n. 25 del 09.05.2018 al BUR n. 19 del 09.05.2018.

Fermo restando che l'accertamento del rispetto delle disposizioni del PPR avverrà comunque in sede di Autorizzazione paesaggistica delle opere, si ricorda che ai sensi dell'art. 9, co. 4, delle relative NTA a far data dall'approvazione del PPR stesso le "prescrizioni d'uso" riferite alla Parte Statutaria non sono derogabili da parte di piani, programmi, progetti e sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione.

Ciò posto, si prende atto delle conclusioni cui giunge la Relazione riguardo l'aspetto paesaggistico anche in considerazione che buona parte delle superfici paesaggisticamente tutelate dal PPR e costituite, nello specifico, da fiumi e boschi sono classificate dal PTI rispettivamente in "zona D1v - Aree a verde del sistema paesaggistico naturale" ed in "zona D1v1 - Aree a verde del sistema paesaggistico industriale" per le quali, le relative NTA, consentono soltanto la previsione di "funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale" senza la possibilità di nuova edificazione, salvo talune eccezioni.

Si riafferma, comunque, che gli interventi nelle aree paesaggisticamente protette dal PPR sono soggetti ad Autorizzazione paesaggistica tramite la quale potranno essere introdotte le eventuali ulteriori mitigazioni ritenute più opportune, peraltro in ordine a quanto verrà effettivamente posto in essere.

PTI/PRGC di AMARO

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del PRGC di Amaro si richiama, anzitutto, l'attestazione di compatibilità espressa dalla Giunta comunale con deliberazione n. 26 di data 30.04.2019, pervenuta in data 07.05.2019 con nota della gestione associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.

Esaminando comunque puntualmente le NTA della Variante n. 46 al vigente PRGC di Amaro si rileva come le stesse siano state in generale recepite dal PTI in modo compiuto.

Si osserva, peraltro, come il PTI preveda in Comune di Amaro, in zona D1a, un lotto contrassegnato con il simbolo 1* nel quale viene consentita ai fabbricati insediabili un'altezza max di 20,00 metri per "particolari esigenze delle lavorazioni in essere" senza null'altro aggiungere a riguardo se non la necessità che siano osservati degli aspetti di procedura paesaggistica, anche con eventuali mitigazioni a proposito del relativo impatto.

Più in generale si osserva come le norme del PTI prevedono che l'altezza max di metri 10 dei fabbricati nelle zone D1a e D1b sia genericamente derogabile per "dimostrate esigenze tecnico-funzionali".

Riguardo quanto sopra si rileva che le NTA del PRGC del Comune di Amaro non contengono espressamente la previsione di un'area con le caratteristiche di altezza max prevista dal PTI per il lotto 1*, ovvero non indicano una possibilità in qualche modo "automatica" della deroga all'altezza degli edifici insediabili nella ZTO D1, ma prevedono che possano essere ammesse delle deroghe alle altezze degli edifici insediabili "per la realizzazione di impianti condizionati tecnologicamente, in funzione di documentate esigenze di produzione valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia una volta acquisiti gli eventuali pareri di altri Enti competenti. Tali motivazioni devono essere rappresentate dal richiedente con una Relazione di dettaglio che dimostri l'oggettiva difficoltà tecnica e/o l'inopportunità di attuare diverse scelte progettuali per soddisfare le esigenze connesse con l'attività svolta presso

l'insediamento" e dunque per specifiche situazioni oggetto di valutazione, anche puntuale.

Si ritiene, tuttavia, che quanto sopra descritto debba interpretarsi – in buona sostanza – come una più specifica formulazione da parte delle NTA comunali delle procedure e delle modalità di autorizzazione alla deroga dell'altezza massima – sia per i fabbricati previsti nel lotto 1*, sia in via generale nella ZTO D1 – rispetto a quelle previste dalle norme del PTI e che tale maggior dettaglio possa trovar applicazione – anche in ordine a quanto previsto nell'art. 33 "Rinvio e norme finali" delle norme del PTI, il quale dispone che per quanto non specificato dalle norme del PTI si rimanda, tra l'altro, ai PRGC vigenti ed ai Regolamenti comunali competenti per territorio – in esito alla normale procedura di rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti urbanistici.

PTI/PRGC di TOLMEZZO

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del Piano regolatore generale comunale di Tolmezzo si richiama, anzitutto, l'attestazione di compatibilità espressa dalla Giunta comunale con deliberazione n. 126 di data 30.04.2019, pervenuta in data 07.05.2019 con nota della gestione associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.

Esaminando comunque puntualmente le NTA della citata Variante n. 113 al PRGC di Tolmezzo si rileva come le stesse siano state in generale recepite dal PTI in modo compiuto.

Come in precedenza argomentato le indicazioni fornite dal PTI riguardo la ferrovia e le relative strutture risultano esser coerenti con le indicazioni presenti nel PRGC a riguardo di tali elementi.

Si osserva, peraltro, che le Norme del PTI prevedono all'art. 13 "Aree per la viabilità ferroviaria dismessa" che "Nelle fasce di rispetto ferroviaria ..." è consentita la realizzazione di piste ciclabili su sede propria, nel mentre il co. 6, art. 19 delle NTA del PRGC del Comune di Tolmezzo indica il mantenimento del sedime della ex ferrovia "Amaro-Tolmezzo" con la possibilità di prevedere "sul sedime stesso" una ciclovia, garantendo "la non compromissione della funzione ferroviaria originaria.", indicazione che si è già in precedenza osservato aver anche carattere strutturale.

Seppur non si possa dire che le indicazioni dei due Piani siano speculari, tuttavia le stesse non risultano neppure incompatibili poiché, entrambe, sono finalizzate alla realizzazione di una pista ciclabile senza compromettere la funzione originaria della linea ferroviaria e la sua eventuale riattivazione.

Si osserva, altresì, che le NTA del PTI per le zone D1a e D1b prevedono che il rapporto di copertura sia di max mq/mq 0,5, incrementabile a 0,6 "in caso di saturazione o prossimi alla saturazione degli indici, ovvero per dimostrate esigenze tecnico-funzionali (ad esclusione degli impianti localizzati in Villa Santina)" e che l'altezza max dei fabbricati è di metri 10, genericamente derogabile per "dimostrate esigenze tecnico-funzionali".

Riguardo tali aspetti si evidenzia come le NTA della ZTO D1 del Comune di Tolmezzo prevedano che l'altezza dei fabbricati produttivi sia definita "secondo le esigenze funzionali" "rappresentate dal richiedente con una relazione di dettaglio che dimostri l'oggettiva difficoltà tecnica e/o l'inopportunità di attuare diverse scelte progettuali per soddisfare le esigenze connesse con l'attività svolta presso l'insediamento".

Anche in questo caso si ritiene che quanto sopra descritto debba interpretarsi – in buona sostanza – come una più specifica formulazione da parte delle NTA comunali rispetto a quelle genericamente previste dalle norme del PTI e che in ordine a quanto dispone l'art. 33 "Rinvio e norme finali" delle norme del PTI – il quale indica che per quanto non specificato dalle norme del PTI si rimanda, tra l'altro, ai PRGC vigenti ed ai Regolamenti comunali competenti per territorio – tali aspetti possano trovar soluzione in sede di normale procedura di rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti urbanistici.

PTI/PRGC di VILLA SANTINA

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del Piano regolatore generale comunale di Villa Santina si richiama, anzitutto, l'attestazione di compatibilità espressa dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale formulata con deliberazione n. 34 di data 09.05.2019, pervenuta in data

13.05.2019 dal Comune di Villa Santina con nota n. 6065 di stessa data.

Esaminando comunque puntualmente le Norme di attuazione della Variante n. 27 al PRGC di Villa Santina si rileva come le stesse siano state in generale recepite dal PTI in modo compiuto.

Peraltro, per quanto riguarda le altezze massime degli edifici produttivi, si rileva che mentre le norme del PTI prevedono quale altezza max dei fabbricati quella di metri 10 e genericamente derogabile per "dimostrate esigenze tecnico-funzionali", le NTA del PRGC del Comune di Villa Santina indicano quale altezza max per i fabbricati produttivi la sola indicazione di "secondo le esigenze funzionali".

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti urbanistici.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto espresso al capitolo "Esame istruttorio per l'accertamento della compatibilità urbanistica" del presente documento, si ritiene sussista la compatibilità tra le previsioni del PTI in argomento (nuovo PTI del CO.SI.L.T.) e le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale.

In merito alla compatibilità di tale PTI con i PRGC dei Comuni di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina si richiamano, innanzitutto, le attestazioni di compatibilità rilasciate dai singoli Comuni e si ritiene che, per quanto espresso nel presente documento, le previsioni del PTI possano considerarsi compatibili con gli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che il Piano territoriale infraregionale per le zone industriali dei Comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park (nuovo PTI del CO.SI.L.T.), adottato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 28.09.2017 e i cui elaborati sono stati in seguito aggiornati con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 del 05.03.2019, sia meritevole di approvazione.

Il decreto di approvazione del Presidente della Regione determina in dieci anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. dd. 20.03.2008, dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e dell'art. 65, co. 2, della L.R. 3/2015, il termine di efficacia del Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati nell'elaborato P.07.2 "Individuazione immobili da espropriare".

PER IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Marco Padrini

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE